



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 25/10/2013

REGOLAMENTO REGIONALE 17 ottobre 2013, n. 19

Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 15/10/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la concessioni di agevolazioni finanziate dalla Regione, a valere su risorse finanziarie autonome o trasferite con vincolo di destinazione dalla Stato, relative all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione per il riconoscimento di aiuti di importanza minore (de minimis) alle fattispecie di cui all'art. 107 comma 2 lett. b) del TFUE per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, che abbiano subito danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, ad eccezione delle seguenti:

- a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 104/2000;
- b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;
- c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari;
- d) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2003;
- e) imprese in difficoltà.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese per le quali il soggetto esecutore delle ordinanze connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza abbia accertato e certificato la diretta correlazione tra l'evento eccezionale e il danno subito.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione delle domanda di agevolazioni devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese,
- b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea,
- c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi,
- d) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese,
- e) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione.

Art. 3

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) stato di emergenza: periodo temporale per il quale risulta adottato da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale ovvero da parte del Presidente della Regione, specifico provvedimento di dichiarazione di "stato di emergenza" connesso al verificarsi di un evento calamitoso naturale o connesso all'attività umana, ai sensi della legge n. 225/1992, così come novellata dalla legge n. 100/2012;
- b) ordinanza: provvedimento di protezione civile adottato dall'autorità competente per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato;
- c) soggetto attuatore: commissario delegato per la gestione delle fasi di emergenza e di post-emergenza ovvero soggetto titolato alla gestione della post-emergenza per il rientro della gestione in capo all'Amministrazione pubblica ordinariamente competente;
- d) soggetto esecutore: servizi regionali, enti locali ed organismi che gestiscono su mandato del soggetto

attuatore le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle misure di aiuto in regime "de minimis".

Art. 4

Oggetto delle agevolazioni

1. Il presente Regolamento si applica al rimborso parziale delle spese sostenute o da sostenere dalle imprese interessate per il ripristino dei beni immobili sedi operative dall'attività produttiva e dei beni mobili (macchinari ed attrezzature) direttamente connessi all'attività produttive, danneggiati dagli eventi eccezionali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza, per i quali non risultano essere già intervenuti rimborsi assicurativi, al fine della ripresa dell'ordinaria attività produttiva.

Art. 5

Forme di aiuto

1. Gli aiuti previsti nell'articolo precedenti sono concessi in conto capitale.

Art. 6

Agevolazione concedibile

1. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.

3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.

4. L'effettiva quantificazione dell'aiuto de minimis a favore di ciascuna impresa interessata, fermo restando il limite di cui al precedente comma 4, è commisurata, in forma direttamente proporzionale, alle risorse finanziarie rese disponibili allo scopo dalla specifica ordinanza di protezione civile che disciplina le azioni per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato ovvero dai conseguenti piani di utilizzazione delle risorse disponibili definiti dal soggetto attuatore.

Art. 7

Procedure di concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto esecutore dell'ordinanza connessa ad una specifica dichiarazione dello stato di emergenza, che prevede specificamente il rimborso dei danni subiti da parte delle imprese locali, opera la ricognizione delle imprese interessate mediante avviso pubblico, certificando la diretta correlazione tra evento calamitoso eccezionale e i danni denunciati dalle stese imprese.

2. Per la valutazione della quantificazione del danno e della successiva agevolazione concedibile il soggetto esecutore fa riferimento:

- a) ai giustificativi di spesa già sostenuta (fatture) presentati da ciascun soggetto beneficiario;
- b) alle perizie giurate/asseverate ai sensi di legge per la valutazione dei danni non già riparati.

3. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in questione, i soggetti esecutori nell'ambito delle modalità di presentazione delle richieste di agevolazioni a rimborso di cui ai precedenti commi e comunque prima dell'effettiva erogazione, devono acquisire una dichiarazione dell'impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti:

- se l'impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l'esercizio in corso, con l'indicazione della quantificazione degli stessi;
- che l'impresa, per gli stessi danni denunciati non ha già percepito o non deve comunque percepire rimborsi assicurativi;
- che l'impresa è consapevole di ricevere aiuti de minimis, che costituiscono agevolazioni che saranno iscritte al registro regionale degli aiuti de minimis istituito con Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2 ai fini del monitoraggio e controllo del limite massimale di agevolazione concedibile nei tre esercizi finanziari di cui al precedente art. 6;

e con la quale la stessa impresa, in caso di presentazione di perizie giurate/asseverate dei danni subiti e non ancora riparati, si impegna, pena la restituzione dell'agevolazione ricevuta:

- a presentare entro i successivi 60 giorni dall'avvenuta assegnazione dell'agevolazione a rimborso, i giustificativi di spesa (fatture) per i lavori di ripristino dei beni immobili o di ripristino dei mezzi ed attrezzature danneggiate,
- a proseguire l'attività produttiva di impresa.

Art. 8

Cumulo degli aiuti

1. Fermo restando il limite massimo per gli aiuti de minimis nell'arco di tre esercizi finanziari di cui al precedente articolo 6, è consentito il cumulo degli altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente art. 4.

Art. 9

Monitoraggio e controllo

1. I soggetti attuatori, così come definiti al precedente articolo 3, sono tenuti a trasmettere all'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione, specifiche comunicazioni in ordine alle misure d'aiuto attivate in attuazione del presente Regolamento, al fine di garantire il monitoraggio delle misure d'aiuto con l'iscrizione delle agevolazioni concesse al registro regionale degli aiuti de minimis istituito con il Regolamento regionale 31 gennaio 2012, n. 2.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 ottobre 2013

Vendola